



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Relatore
Avv. Giuseppe Scozzari



XVII CONGRESSO
SEZIONE CAMPANO SICILIANA
SOCIETÀ ITALIANA DI NEFROLOGIA



Noto (SR) 9-11 Maggio 2019
Grand Hotel Sofia



SCOZZARI E ASSOCIATI

AVVOCATI

**LA RESPONSABILITA' PENALE, CIVILE ED
ERARIALE.**



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

1. DALL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE ALLA LEGGE GELLI-BIANCO. ASPETTI PENALISTICI



“

Il legislatore per anni non ha avvertito l'esigenza di legiferare in materia di colpa medica.

”



responsabilità penale del medico



limitata alle sole ipotesi di colpa grave (ex art. art. 2236 c.c.)?



Anni '70

sentenza n. 166/1973 della Corte Costituzionale

- a) la limitazione di responsabilità penale alla sola colpa grave vale solo per le ipotesi di colpa dovuta ad **imperizia**;


- b) per **imprudenza** e **negligenza** valgono i normali criteri di valutazione della colpa penale di cui all'art. 43 c.p. (ritengono sufficiente anche una colpa lieve).



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Anni '80

responsabilità del medico



anche in ipotesi di colpa lieve sulla base dei normali
canoni di cui all'art. 43 c.p..




SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI


...Anni 2000

Evoluzione garantista

.... per affermare la colpa del sanitario



particolare attenzione al **nesso di causalità** tra la condotta posta in essere dal medico e l'evento morte/lesioni.



accertamento particolarmente difficoltoso
allorquando si tratta di responsabilità per **omissione**.



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Sentenza Franzese

(Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11/09/2002 n°30328)

«In materia di responsabilità professionale medico - chirurgica, al fine di individuare la sussistenza del **nesso di causa** tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso occorre svolgere il **c.d. giudizio controfattuale**, ossia fare ciò che non è stato fatto, condotto alla stregua di regole di esperienza e leggi scientifiche, finalizzato proprio ad accertare se la condotta omessa dal medico avrebbe impedito il verificarsi dell'evento o lo avrebbe ritardato in epoca posteriore».



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Legge Balduzzi

L. 8 novembre 2012, n. 189

L'art. 3, comma 1, *“l'esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. [n.d.r. disciplinante la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito]. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”*.



Valore alle **linee guida e best practice** accreditate dalla comunità scientifica.



(segue) Rilevanza della **colpa grave**

penalmente irrilevanti condotte sanitarie lievemente colpose.

L'art. 3: medico responsabile nei limiti della colpa grave




discostato dalle linee guida in modo macroscopico

osservanza delle linee guida = esclusione *ipso iure* della
responsabilità penale del sanitario.



(segue) Criticità...

Nessuna definizione delle linee guida



La giurisprudenza di legittimità, al fine di colmare tale lacuna legislativa, fa riferimento alla comunità scientifica statunitense

Quindi: *«raccomandazioni di comportamento clinico ... opinioni scientifiche.. in aiuto ai medici e pazienti .*




SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Legge Gelli-Bianco

Legge n. 24 del 2017

Regolamenta la produzione delle linee guida
rilevanti per legge.



**Valore precettivo e limite alla responsabilità
penale colposa.**



(segue) Modifiche apportate

Art. 590 *sexies* c.p. (**comma 1**)

- ❖ Nessuna distinzione in ordine alla gradazione della colpa;
- ❖ rinvio all'applicabilità degli articoli 589 e 590 c.p. per i fatti commessi nell'esercizio della professione sanitaria



Novum legislativo

L'art. 590 *sexies* c.p. (**comma 2**).

Ipotesi di non punibilità della condotta imperita del medico se:

- ❖ rispetto delle linee guida;
- ❖ adeguatezza delle linee guida in relazione alla specificità del caso concreto.



Gli orientamenti Giurisprudenziali



I Orientamento

Sentenza Tarabori-De Luca

no imperizia se rispetto
linee guidaadeguate alla
specificità del caso
concreto.



II Orientamento

Sentenza Cavazza

Incompatibilità logica tra i requisiti
previsti dall'art. 590 sexies c.p.

La causa di non punibilità fa salva
imperizia nella fase esecutiva.

Sempre adeguate al caso concreto.



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Pronuncia delle **Sezioni Unite** della Suprema Corte di Cassazione

(Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017 n. 8770)

Le **Sezioni Unite della Cassazione** hanno affermato la non punibilità del sanitario quando l'evento è causato da imperizia lieve nella fase esecutiva delle linee guida.



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

2. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COLPA NEL CASO DI LAVORI DI ÈQUIPE.



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI


Criticità del lavoro di *équipe*

- ❖ Rapporti tra medici **legati da vincoli di subordinazione**;
- ❖ Rapporti tra medici **non gerarchicamente ordinati**.



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Giurisprudenza



**indiscriminata la selezione delle
responsabilità.**




SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Dottrina

Sul subordinato incombe un **dovere di disobbedienza** se ordine manifestamente errato del superiore.

Nessuna responsabilità se il subordinato esegue ordine **non** manifestamente errato.





Responsabilità del superiore per il fatto colposo del subordinato

Limiti dei doveri di vigilanza che gravano sul sovraordinato.

Giurisprudenza contraddittoria

Manca una soluzione univoca, chiara e bene delineata



Responsabilità nei rapporti tra medici non gerarchicamente ordinati

- ❖ Rapporti medici stesso reparto: il c.d. **passaggio di consegne**, *“a patto che perdurino le stesse condizioni”* ... non invece in presenza di un mutamento delle stesse.
- ❖ Rapporti medici stessa specializzazione ma di diversa sede: c.d. **cooperazione per consulto**. Responsabilità di entrambi i sanitari coinvolti nel fatto lesivo;
- ❖ Rapporti medici di diversa specializzazione: ad esempio i rapporti tra **chirurgo ed anestesista**.



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

3. LA RESPONSABILITÀ DEL SANITARIO NEL DIRITTO CIVILE.



Questioni di maggior rilievo

- ❖ La **natura** della responsabilità del medico e della struttura sanitaria
- ❖ L'individuazione degli **obblighi** gravanti sul sanitario circa il **consenso informato** del paziente



Art. 7 della Legge Gelli-Bianco


- ❖ La struttura risponde delle condotte colpose o dolose a titolo contrattuale**
- ❖ il sanitario risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quindi a titolo extracontrattuale o responsabilità contrattuale**



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Acquisizione del **consenso informato del paziente** da parte del sanitario.

omessa informazione del paziente da parte del sanitario



responsabilità contrattuale



3. LA RESPONSABILITÀ ERARIALE DEL SANITARIO.

Se pubblico dipendente.

Art. 9 della legge Gelli-Bianco.

Prevede la disciplina **dell'azione di rivalsa** o c.d. di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario.

L'art. 28 della Costituzione maggiore tutela dei diritti dei singoli cittadini danneggiati dall'azione del dipendente.



SCOZZARI E ASSOCIATI
AVVOCATI

Grazie per l'attenzione

PALERMO Via Cordova, 95 – 90143 Palermo – T +39 091 342807 - F +39 091 6260621

AGRIGENTO Via Unità d'Italia, 2/A – 92100 Agrigento - T/F +39 0922 619323 - T +39 0922 080339

MILANO Via Molino delle Armi, 31 – 20123 Milano - T +39 02 39811217 – F +39 02 84960920

Mail: giuseppescozzari@scozzarieassociati.it

Pec: avvocatogiuseppescozzari@postacertificata-avvocati.it

Sito: www.scozzarieassociati.it

Seguici su



Scozzari e Associati



Studio Legale Scozzari e Associati



scozzari_e_associati